



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)
CANALE DI PROCIDA
PRESENZA DI UN PRESUNTO OSTACOLO/RELITTO SU FONDALE MARINO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTA:** la segnalazione pervenuta dall'Ufficio Circondariale marittimo di Procida in merito al rilevamento da parte delle Soc. Fugro Italy s.p.a tramite il sistema Multibeam Echosounder di un relitto/ostacolo ricadente nello specchio acqueo del Comune di Monte di Procida;
- VISTA:** la scheda di segnalazione all'Istituto Idrografico della Marina di notizie essenziali su affondamento unità, relitti, ostacolo, ostruzione, secca, scoglio trasmessa dalla Fugro Germany Marine in data 14 giugno 2025 all'Istituto Idrografico della Marina
- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l'art. 81, rubricato "altre attribuzioni di polizia", il quale prevede che *"il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze"* con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all'Autorità marittima;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l'articolo 59, punto 10, il quale afferma che *"a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio....in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione"*;
- VISTA:** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG'72), resa esecutiva con legge nr. 1085 del 21/12/1997;
- RITENUTO:** necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione e delle attività marittime e prevenire incidenti e danni a persone e cose nell'area dove è stato rinvenuto il relitto/ostacolo
- CONSIDERATA:** la necessità di regolamentare il pubblico uso dello specchio acqueo interessato al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle attività svolte nelle immediate adiacenze;
- CONSIDERATO:** che non è stata ancora accertata la natura del relitto;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

Che nella zona di mare, a circa 0.7 miglia a WNW (ovest nord ovest) dal porto di Acquamorta nel Comune di Monte di Procida e, più precisamente in posizione Lat. 40° 47.7259'N – Long. 014° 01.4196'E (WGS '84), meglio riportato negli allegati, giace, adagiato su un fondale sabbioso di circa - 24 metri, un probabile relitto/ostacolo, le cui parti hanno misure approssimativamente pari a 3 x 3 x 1.3 metri.

Articolo 1 (Divieti)

1. Nell'area avente centro nel punto di coordinate di cui al rende noto e per un raggio di 200 metri, sono vietati:
 - a. la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;
 - b. la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
 - c. immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

Articolo 2 Deroghe

1. Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo precedente il personale ed i mezzi navali della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle Forze di polizia per l'espletamento dei rispettivi compiti di istituto ed ogni altra unità navale debitamente autorizzata.

Articolo 3 Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima.
2. Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:
 - l'illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005;
 - negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
3. L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

